

L'UFFICIO PER IL PROCESSO NEL CONTESTO EUROPEO

di *Bianca Agostini, Gaia Caneschi, Maria Rosaria De Lucia*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Analisi delle principali caratteristiche degli assistenti giudiziari in Europa: funzioni, *status*, formazione. – 3. Criticità e *best practice*. – 4. Possibili spunti per le interviste.

1. Premessa.

Occorre premettere che la presente analisi non può essere definita una “comparazione” in senso tecnico, non avendo come oggetto di raffronto una disciplina nazionale rodada. L’ordinamento interno, infatti, solo di recente ha attivato l’Ufficio per il processo ed è tutt’ora oggetto di studio quali potenzialità potranno ricavarsi dall’implementazione concreta dell’istituto. L’indagine condotta si è piuttosto posta l’obiettivo di studiare gli ordinamenti europei nei quali, già da tempo, si rinviene la presenza di figure – variamente denominate – di supporto al giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale, con compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli tipicamente assegnati agli assistenti amministrativi (cancellieri).

In via di prima approssimazione, si può osservare che il quadro risulta estremamente variegato, scontando – come è ovvio – le peculiarità di ogni singolo ordinamento nazionale; pertanto, si è cercato di concentrare l’analisi su alcuni aspetti nodali: le funzioni assegnate all’assistente giudiziario ⁽¹⁾ (quasi tutti sono accomunati dall’attribuzione di compiti di studio e ricerca, a variare è l’ampiezza del potere di intervento nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali, nonché la possibilità di prendere parte alle udienze ed eventualmente di intervenire); lo *status* che viene associato alla qualifica (che varia soprattutto in funzione della tipologia di tribunale cui la risorsa è assegnata); quale formazione occorre avere per accedere al

⁽¹⁾ Il termine *judicial assistant* ricorre nel panorama europeo ed identifica le figure che supportano il giudice con mansioni diverse da quelle puramente amministrative.

ruolo (interessante, sotto questo punto di vista, è notare il legame che l'impegno giudiziario può o meno avere con il percorso della carriera in magistratura).

Senza anticipare le considerazioni che verranno svolte nel dettaglio più avanti, la premessa non può trascurare di rilevare che se da un lato l'analisi condotta ha fatto emergere delle diffuse criticità, alle quali occorrerebbe prestare attenzione in sede nazionale vista l'attuale fase di implementazione, dall'altro lato sono anche emersi degli spunti che, sebbene non riconducibili a delle vere e proprie “*best practice*” degne di importazione, costituiscono quanto meno utili spunti di riflessione capaci di guidare una diffusione delle figure di supporto al giudice efficiente ed uniforme sul territorio nazionale.

2. Analisi delle principali caratteristiche degli assistenti giudiziari in Europa: funzioni, status, formazione.

Un primo obiettivo di indagine è stato rivolto all'individuazione delle funzioni e dei compiti affidati agli assistenti giudiziari ⁽²⁾.

In primo luogo, abbiamo rilevato che, con due sole eccezioni, tutti i Paesi analizzati tengono nettamente separate le figure degli assistenti amministrativi da quelle degli assistenti giudiziari ⁽³⁾. Ai primi, infatti, sono riservati compiti essenzialmente gestionali e relativi agli adempimenti pratici necessari per l'ordinata gestione dei fascicoli e il corretto svolgimento delle udienze.

Quanto agli assistenti giudiziari, un primo dato di cui tenere conto riguarda il loro collocamento all'interno dell'organizzazione giudiziaria e, più in particolare, la loro presenza o meno nei singoli livelli dell'organizzazione giudiziaria ⁽⁴⁾. La collocazione consente infatti di

⁽²⁾ Se non è diversamente specificato, i dati utilizzati nel presente articolo sono estrapolati dal *Summary of responses to the questionnaire for preparation of Opinion No 22 (2019) on “The role of court clerks and legal assistants within the courts and their relationships with judges”*, pubblicato dal Consiglio Consultivo dei Giudici europei (CCEJ) e reperibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/summary-of-the-responses-to-the-questionnaire-for-the-preparation-of-o/168093f579>.

⁽³⁾ In Belgio la figura dell'assistente amministrativo, denominato *greffier*, svolge funzioni sia amministrative che giudiziarie, ma per quest'ultimo tipo di attività è affiancato anche dai *referendaires*: mentre i *greffiers* si occupano essenzialmente di verbalizzare e assicurare il corretto svolgimento dell'udienza, i *referendaires* sono più che altro impiegati nell'attività di redazione delle sentenze, anche al fine di assicurare una certa uniformità all'interno del tribunale. Può, però, capitare che anche i *greffiers* siano chiamati a redigere un “progetto di sentenza”, come si legge nelle risposte al questionario: «*Dans des dossiers simples, rédiger un projet de décision judiciaire suivant l'orientation donnée par un (ou plusieurs) magistrat(s); dans des dossiers plus complexes sur le plan technico-juridique, rédiger une partie d'un projet de décision judiciaire suivant l'orientation donnée par un (ou plusieurs) magistrat(s)*».

In Lituania, è previsto che solo i Presidenti dei tribunali siano supportati da assistenti amministrativi, mentre in Svizzera non è mai stata creata la figura dell'assistente amministrativo.

⁽⁴⁾ Secondo il recente rapporto valutativo elaborato dalla Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia in Consiglio d'Europa (CEPEJ), pubblicato in data 5/10/2022, i dati relativi al rapporto medio tra il personale non giudiziario e i giudici “professionisti” sono rimasti costanti negli ultimi anni, con una media nel 2020 di 3,9 (il minimo è stato riscontrato in Lussemburgo con un rapporto di 1,0 e il massimo nel Regno Unito e a Malta con 9.4).

individuare un primo criterio discretivo nel “modello di assistenza”, capace di differenziare il ruolo degli assistenti in base alla tipologia di tribunale (ad es. di merito o di legittimità, di prima o seconda istanza) di riferimento.

Sul punto, si registra una certa disomogeneità nel senso che in alcuni Paesi gli assistenti giudiziari sono impiegati solo nelle giurisdizioni superiori, mentre in altri si tratta di una figura presente – seppur con connotazioni diverse – a tutti i livelli dell’organizzazione giudiziaria.

Appartengono alla prima categoria i modelli adottati dalla Germania, dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Repubblica di Cipro e, in un certo senso, dall’Austria.

In Germania, infatti, nei tribunali ordinari non è prevista la figura dell’assistente giudiziario che viene, invece, concepita come funzione altamente qualificata per assistere esclusivamente i giudici della Corte costituzionale e delle Corti federali. Si tratta, più nel dettaglio, di un incarico affidato solitamente a magistrati delle Corti inferiori oppure, per quanto concerne la Corte costituzionale, ad avvocati con rilevante esperienza o professori universitari. Inoltre, mentre per la Corte costituzionale si tratta di un incarico strettamente fiduciario in quanto è il singolo giudice costituzionale che sceglie e nomina i propri assistenti (di solito nel numero di quattro) che lo assistono per un periodo variabile dai due ai cinque anni, nelle Corti federali gli assistenti (che in questo caso sono tutti magistrati) vengono assegnati ad un ufficio interno e prestano la loro attività per più giudici.

La Norvegia, che si caratterizza per la presenza di un numero estremamente basso di magistrati togati e un vasto impiego di “giudici supplenti” ⁽⁵⁾, fa un uso moderato anche degli assistenti giudiziari, che sono presenti solo presso la Corte Suprema e, da tempi piuttosto recenti, in due delle sei Corti d’appello ⁽⁶⁾. Trattasi di un modello che si è rivelato particolarmente

Secondo il CCEJ questo suggerisce che un certo numero di assistenti sia costantemente necessario per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, nonostante l’incremento degli strumenti informatici. Il Report è disponibile al seguente indirizzo: https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/cepej-publishes-its-new-evaluation-report-on-european-judicial-systems?inheritRedirect=false.

I dati relativi al rapporto medio tra il personale non giudiziario e i giudici “professionisti” sono rimasti costanti negli ultimi anni, con una media nel 2020 di 3,9 (il minimo è stato riscontrato in Lussemburgo con un rapporto di 1,0 e il massimo nel Regno Unito e a Malta con 9.4). Secondo il CCEJ questo suggerisce che un certo numero di assistenti sia costantemente necessario per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, nonostante l’aumento degli strumenti informatici.

⁽⁵⁾ Si v. sul punto il recente rapporto valutativo elaborato dalla CEPEJ del 5/10/2022, dove nella pagina dedicata alla Norvegia si legge, infatti, che sono presenti solo 11 giudici togati per 100.000 abitanti, quindi (con un livello molto basso rispetto alla media dei Paesi analizzati) mentre è molto elevato il numero dei magistrati non togati, che sono 742 per 100.000 abitanti. Inoltre, il 30% delle funzioni nei tribunali di primo grado viene svolto da giudici supplenti (“*deputy judges*”) ossia giovani professionisti non togati, che prestano servizio per massimo tre anni.

⁽⁶⁾ Trattasi delle Corti di Appello di Borgarting e Gulating che hanno iniziato ad assumere assistenti giudiziari per un breve periodo all’interno di un progetto di prova, rispettivamente nel 2004 e nel 2011 e ne hanno successivamente incrementato l’utilizzo, affidando loro l’importante compito di motivare i dinieghi dei ricorsi di merito.

efficiente nella gestione dell'arretrato e che ha avuto un ruolo non trascurabile nell'evoluzione del ruolo della Corte Suprema. È, infatti, nel 1957 che la Corte Suprema ha assunto il primo assistente (“*legal secretary*”) con il preciso compito di assistere l'*Appeals Selection Committee* (ASC) nell'attività di valutazione di ammissibilità delle impugnazioni penali. Solo all'inizio degli anni Novanta tale figura è stata istituzionalizzata attraverso un disegno di riforma inteso ad affidare alla Corte un ruolo molto più attivo di vera e propria “*Court of precedent*” (7) e, in questo modo, l'obiettivo affidato agli assistenti è passato dalla gestione dell'arretrato a quello di assicurare un'elevata qualità delle decisioni.

In Danimarca troviamo la figura degli assistenti giudiziari solo nella Corte Suprema. In Austria, invece, al di là della Corte costituzionale, gli assistenti giuridici non sono utilizzati in modo sistematico: sulla base di accordi con le università, alcuni docenti universitari possono essere designati come assistenti dei giudici della Corte Suprema mentre negli altri tribunali sono presenti dei tirocinanti che svolgono un periodo di formazione, collaborando essenzialmente ad attività preparatorie rispetto alla decisione.

In posizione intermedia possiamo collocare la Spagna, l'Irlanda e il Lussemburgo, che hanno due categorie di assistenti differenti nelle Corti territoriali e nelle rispettive Corti Supreme.

In Spagna troviamo i *letrados de la Administracion de Justicia* (LAJ), presenti in tutti i tribunali, e i *letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo* (LGTTS) che assistono esclusivamente i giudici della Corte di cassazione.

L'Irlanda, invece, ha istituito la figura degli assistenti dei giudici della *Superior Court* a partire dal 2011, in aggiunta all'ufficio dei *judicial researchers*, quale gruppo di lavoro a disposizione dei giudici delle *Circuit e District Courts*.

In Lussemburgo, alla tradizionale figura dei *greffiers*, che hanno il compito di gestire i fascicoli e i rapporti con gli avvocati, è stata recentemente aggiunta quella dei referendari, che sono

È interessante richiamare questa esperienza di prova perché viene attestato che essa è stata incentrata proprio sui compiti da affidare agli assistenti, che sono stati inizialmente collocati in posizione intermedia tra lo *staff* amministrativo e i giudici e tra i *benefit* pare che abbia assicurato più uniformità nella redazione delle decisioni.

(7) G. GRENSTAD – W. R. SHAFER - J.SUNDE – E. N. WALTEBURG, *From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerks Units at Norwegian Courts*, in *International Journal for Court Administration*, 2020, p. 4: «Adding clerks to increase the Court's processing capacity was one way to rein in the mounting backlogs. Another way would be to reduce the Court's workload at the merits stage by limiting the number of appeals it would have to bear and review. Granting the Court greater docket control would accomplish this. It would also place a premium on the assistance of the clerks at the gatekeeping stage, and it would facilitate the Court's objectives of clarifying and developing the law. Docket control would permit the Court to cherry-pick those appeals that promised to have the greatest consequence rather than exhaust its limited resources on mundane cases. The clerks would assist the Court's gatekeeping body, the Appeals Selection Committee, in identifying those cases. The key to the Court gaining near total discretionary jurisdiction was to have the legislature amend both criminal and civil procedural law so that the Court itself could do the gatekeeping and independently decide which appeals were to be denied or granted review».

assistenti dei giudici della Corte Superiore di Giustizia (che riunisce la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello), con funzioni essenzialmente di ricerca.

In Croazia troviamo un modello peculiare che affida agli assistenti presso le corti territoriali di prima istanza l'intera gestione di un certo numero di procedimenti, sotto la supervisione di un magistrato. Essi svolgono, quindi, le udienze e predispongono una "proposta di decisione" che verrà, poi, vagliata da un giudice. Gli assistenti che lavorano, invece, presso le Corti d'appello e le Corti supreme hanno un ruolo principalmente di assistenza ai magistrati.

Anche in Finlandia troviamo una divaricazione di ruoli tra *referendaries* e *draftpersons*, a seconda dell'esperienza e dell'autonomia accordata ad essi nei vari tribunali.

Andando, poi, ad analizzare le mansioni concretamente svolte possiamo riscontrare significative differenze e qualche tendenza costante. Possiamo affermare che gli assistenti giudiziari svolgono in maniera uniforme attività di ricerca giurisprudenziale e normativa, spesso riepilogata in appositi *memoranda* in vista dell'udienza, mentre è molto variabile il grado di coinvolgimento nella scrittura dei provvedimenti ⁽⁸⁾.

Già limitando il campo ai Paesi sopra richiamati possiamo riscontrare alcune importanti differenze.

Nelle due Corti d'appello norvegesi gli assistenti si occupano essenzialmente delle medesime attività, che sono quelle di "filtrare" gli appelli o i ricorsi in materia civile e penale e, a tal fine, oltre a redigere uno schema riepilogativo del procedimento, esprimono la propria "raccomandazione" in merito all'opportunità di accogliere o respingere l'impugnazione. Diverso è, però, il grado di coinvolgimento nella scrittura all'interno del medesimo Stato se non financo nel medesimo tribunale: per rimanere in territorio norvegese, presso la Corte d'appello di Gulating agli assistenti può essere affidata anche l'attività di redazione dell'intera bozza del provvedimento mentre ciò non avviene nella Corte di Borgating e presso la Corte Suprema ⁽⁹⁾.

In Germania, gli assistenti - pur essendo particolarmente qualificati ed esperti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale - hanno scarsa autonomia nella redazione delle decisioni, potendo essere coinvolti in tale attività solo sotto la costante supervisione del giudice titolare del procedimento.

⁽⁸⁾ Questo argomento è affrontato da F. CONSULICH- M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'ufficio per il processo*, in *Discrimen*, 12/02/2022, p. 17.

⁽⁹⁾ Ci sono, poi, delle differenze tra le due Corti: "At the outset, the clerks at the Gulating and Borgating courts of appeal worked on different types of appeals and on different areas of law. While the clerks at the Borgating essentially assisted its Appeals Selection Committee on criminal merits appeals, the clerks at the Gulating assisted its Appeals Selection Committee on civil interlocutory appeals. The clerks at the Borgating wrote memos summarizing the appeal and made a draft of the grounds of the decision; the clerks at Gulating drafted the full decision."

In Danimarca hanno una certa autonomia, non essendo previsto, di regola, un confronto preliminare con il giudice prima della stesura della bozza del provvedimento.

In Spagna gli assistenti presso le corti di merito (LAJ) non partecipano alla scrittura dei provvedimenti, mentre quelli che lavorano presso la Corte Suprema (LGTTS) sono chiamati a predisporre dei “progetti” di sentenza.

Allargando il campo visuale agli altri Stati analizzati, possiamo rilevare che il profilo del coinvolgimento nella concreta attività di redazione dei provvedimenti è quello sul quale c'è maggiore divergenza, anche per le implicazioni in tema di legittimazione, nonché di indipendenza ed imparzialità, che verranno analizzate *sub* § 3 (v. *infra*).

Nel *report*, infatti, è possibile individuare sia Paesi nei quali gli assistenti non sono per nulla coinvolti nella scrittura dei provvedimenti sia Paesi in cui gli stessi godono di ampia autonomia sul punto, nonché varie ipotesi di gradazioni intermedie ⁽¹⁰⁾.

L'esempio più rilevante del primo modello è sicuramente rappresentato dal Regno Unito, dove gli assistenti non possono compiere alcuna attività di redazione delle decisioni perché tale compito viene ritenuto appannaggio esclusivo del magistrato titolare del procedimento, inteso quale unico soggetto investito del potere decisionale: questo dato è da valutare in rapporto al fatto che si tratta di un Paese caratterizzato rispettivamente da un basso numero di magistrati rispetto alla media dei Paesi (rapporto pari a 3,70 che è circa cinque volte più basso della media) e un'elevata incidenza del cd. “*non-judge staff*” (7,9 che è più del doppio della media) ⁽¹¹⁾.

Modelli opposti sotto questo profilo sono quelli dell'Olanda, della Svizzera, della Croazia e della Slovenia, dove gli assistenti sono ampiamente coinvolti nell'attività decisoria, sia nel momento deliberativo sia nella successiva attività di redazione.

In Olanda gli assistenti, denominati *griffiers*, hanno acquisito un ruolo centrale nella scrittura del provvedimento e nella soluzione di singole questioni giuridiche: vi sono, infatti, sezioni dei tribunali in cui i giudici delegano interamente a loro l'attività di redazione dei provvedimenti così da avere più tempo da dedicare alle udienze. È emerso, infatti, che se i *griffiers* incontrano una difficoltà nell'elaborazione della motivazione della decisione possono decidere di modificare autonomamente la bozza precedentemente concordata con il magistrato, qualora non avvertano la necessità di coinvolgerlo nuovamente. Allo stesso modo, costituisce prassi comune che nel

⁽¹⁰⁾ Per un'analisi di questa “*scale of involvement*” si v., altresì, A. SANDERS, *Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis*, in *International Journal for Court Administration*, 2020, p. 14.

⁽¹¹⁾ Cfr., *supra*, nota 3.

caso in cui nella successiva attività di rilettura il magistrato voglia apportare delle modifiche al testo si confronti nuovamente con l'assistente ⁽¹²⁾.

Lo stesso vale per la Svizzera, dove, pur essendoci divergenze nei vari cantoni, il compito principale affidato ai *Gerichtsschreibern* è quello di redigere per intero il provvedimento, sotto la supervisione del giudice, tanto è vero che vengono chiamati “*Schattenbundersrichter*” ossia “*Shadowjudges*” (“giudici ombra”), per l'importanza e l'influenza che hanno acquisito nel tempo ⁽¹³⁾. In questo caso l'ampia devoluzione di compiti agli assistenti appare peculiare qualora si rifletta sul fatto che in Svizzera c'è una forte investitura popolare dei giudici, molti dei quali sono eletti direttamente dal Parlamento ⁽¹⁴⁾.

In Croazia e Slovenia, gli assistenti giudiziari sono ampiamente utilizzati nell'attività della redazione delle decisioni. In Croazia è degna di nota l'istituzione, in alcuni tribunali, di un “ufficio di *triage*” che ricorda, come idea, il presidio di pronto soccorso degli ospedali: qui gli assistenti esaminano il procedimento “diagnosticando” il grado di complessità e il possibile esito nonché adottando tutte le decisioni procedurali necessarie. Provvedono, quindi, ad elaborare in autonomia un progetto di decisione da sottoporre al magistrato oppure gli trasmettono l'intero fascicolo qualora riscontrino questioni particolarmente complesse tali da richiedere un suo maggiore coinvolgimento.

In Bulgaria e Georgia gli assistenti possono essere chiamati a scrivere parti di sentenze (solitamente le questioni attinenti al fatto), oppure anche decisioni complete (anche se è statisticamente più raro e accade solo in casi non complessi o inerenti a questioni già risolte, con un orientamento consolidato, dalla giurisprudenza), sempre previa discussione con il giudice e seguendo strettamente le indicazioni ricevute.

Peculiare è lo schema adottato dalla Francia che prevede due tipologie di assistenti giuridici: gli assistenti giudiziari e gli assistenti del giudice, con funzioni in parte differenti. I primi, che generalmente hanno un'esperienza lavorativa maggiore, si occupano principalmente dell'attività di studio e analisi giuridica dei procedimenti di particolare complessità, senza partecipare allo svolgimento delle attività processuali. Essi, infatti, non sono presenti né alle udienze, né alle

⁽¹²⁾ V. N. HOLVAST, *In the Shadow of the Judge: the Involvement of Judicial Assistants in Dutch District Courts*, 2017, p. 166, che riferisce come alcuni giudici reputino le decisioni frutto di un lavoro collegiale con gli assistenti.

⁽¹³⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, op. cit., p. 12. Per un approfondito esame del sistema svizzero si v. P. BIERI, *Law Clerks in Switzerland – A Solution To Cope With The Caseload?*, in *International Journal for Court Administration*, 2016, Vol. 7.

⁽¹⁴⁾ Cfr. Report CEPEJ, sezione “*Country profiles*”: «*Switzerland is the one country in Europe with a very specific way to recruit a judge. Judges are recruited among experienced attorneys, lawyers and/or court clerks. Depending on the cantons, they are elected by citizens, the Parliament or nominated by the respective Supreme court. Second instance and Supreme court judges are appointed by the cantonal parliaments and the federal parliament, upon recommendation of political parties. There is no official training program that gives access to the judges' profession*».

deliberazioni. I secondi, invece, sono generalmente studenti che svolgono tirocini formativi presso i tribunali durante i quali possono partecipare alle camere di consiglio e anche a redigere dei progetti di sentenza, quantomeno per gli affari più semplici.

Anche a Malta sono state create due figure di assistenti, distinte sulla base della tipologia di attività: vi sono, infatti, gli assistenti giudiziari, che assistono il giudice nella fase dell'istruttoria e, quindi, della raccolta delle prove (ad esempio l'esame dei testimoni) e nello studio del fascicolo, ai quali si affiancano i *court attorneys* che si occupano della redazione delle decisioni, sotto la supervisione del magistrato di riferimento.

Alla luce dei dati raccolti, sarebbe, dunque, errato pensare che la suddivisione possa trovare fondamento nelle distinzioni legate alle differenze tra Paesi di *common law* e di *civil law*, in quanto negli Stati Uniti, dove è stata concepita la figura dell'assistente giudiziario, è assolutamente comune che essi siano chiamati a scrivere provvedimenti ⁽¹⁵⁾.

Anche in Irlanda, ad esempio, pur rimanendo chiaramente affidata al giudice la fase decisoria, gli assistenti sono impiegati nella redazione delle decisioni, elaborando bozze di provvedimenti e discutendo con i magistrati delle eventuali incongruenze e imprecisioni emergenti dalla rilettura del provvedimento finale ⁽¹⁶⁾.

In seguito a questo primo *screening*, abbiamo cercato di verificare se fosse individuabile una qualche corrispondenza o incidenza tra partecipazione al momento deliberativo della decisione e grado di coinvolgimento nella stesura dei provvedimenti. In quest'ottica, abbiamo approfondito il dato relativo alla presenza e al ruolo degli assistenti in camera di consiglio, confrontandolo con quello relativo alla partecipazione all'attività di redazione dei provvedimenti; ciò al fine di comprendere in che misura l'attività degli assistenti può concretamente incidere nella fase decisionale ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 11. Con riguardo al confronto tra sistemi di *common law* e *civil law* nell'impiego degli assistenti giudiziari si v., in particolare, N. HOLVAST, *The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind The Scenes at Courts in the United States, England and Wales, and The Netherlands*, in *International Journal for Court Administration*, 2016, Vol. 7, che evidenzia anche come incidono, su questo punto, le differenze legate al diverso ruolo accordato ai principi di immediatezza e di oralità.

Per un'analisi approfondita del Sistema statunitense si rinvia a T.C. PEPPERS, *Courtiers of the Marble Palace: the Rise and Influence of the Supreme Court Law Clerks at the United States Supreme Court*, New York University Press, 2006, *passim*; C. OLDFATHER-T.C. PEPPERS *Judicial Assistants or Junior Judges: the Hiring, Utilization and Influence of Law Clerks*, in *Marq. L. Rev.*, vol. 98, 2014, p. 1 ss.; T.C. PEPPERS-C. ZORN, *Law Clerk Influence on Supreme Court Decision Making: an Empirical Assessment*, in *DePaul L. Rev.*, vol. 58, 2008, pp. 51 ss.

⁽¹⁶⁾ Per un approfondimento sull'evoluzione del sistema irlandese si v. G. COONAN, *The Role of Judicial Research Assistants In Supporting the Decision-Making Role of the Irish Judiciary*, in *Judicial Studies Institute Journal*, 2006, p. 188 e ss.

⁽¹⁷⁾ Si sono occupati del tema nel territorio olandese, P.M. LANGBROEK, *Organization Development of the Dutch Judiciary, between Accountability and Judicial Independence*, in *International Journal for Court Administration*, 2010; N. HOLVAST-P. MASCINI, *Is the Judge or the Clerk Making the Decision? Measuring the Influence of Judicial Assistants via an Experimental Survey among Dutch District Court Judges*, in *International Journal for Court Administration*, 2020, 11 hanno svolto un sondaggio

In un vasto numero di Stati, gli assistenti non partecipano alle camere di consiglio. In particolare, ai nostri fini di indagine, non sono presenti nel Regno Unito, in Germania ⁽¹⁸⁾, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Lussemburgo, in Norvegia, in Polonia, in Ucraina, nel Principato di Monaco, nella Repubblica di Cipro, mentre è consentito loro l'accesso in Austria, Norvegia, Belgio, Danimarca, Olanda e Svizzera.

Mentre in Austria sono presenti ma intervengono solo se interpellati, in Olanda, Slovenia, Finlandia, Croazia, Svizzera e Romania sono anche chiamati ad esprimere e ad argomentare la loro opinione sulla causa ⁽¹⁹⁾. In Svizzera, Finlandia e Romania è stato predisposto un sistema di *advisory vote*, attraverso il quale gli assistenti esprimono un parere non vincolante sull'esito della decisione, che viene formalizzato nel verbale ⁽²⁰⁾. In Norvegia, viene tenuto conto del loro parere, invece, per quanto riguarda l'opportunità di concedere l'accesso al giudizio di appello.

Pertanto, è possibile rilevare l'esistenza di una relazione tra le due sfere di attività, nel senso che tendenzialmente la partecipazione alle camere di consiglio incide sul coinvolgimento nell'attività di scrittura dei provvedimenti.

Ulteriore piano di analisi è poi quello della presenza degli assistenti durante lo svolgimento delle udienze. Anche in questo caso il panorama europeo appare alquanto variegato.

In alcuni Paesi non è prevista la loro presenza in udienza: si tratta, ad esempio, della Danimarca, della Spagna, della Polonia, della Georgia e di Malta.

Nella maggior parte dei Paesi, tuttavia, gli assistenti giudiziari sono presenti durante lo svolgimento delle udienze, ma notevoli sono differenze circa la tipologia di attività svolta.

con ottanta giudici delle corti distrettuali olandesi per cercare di “misurare” concretamente l'influenza degli assistenti; per quanto riguarda, invece, l'Irlanda si v. l'analisi di G. Coonan, *The Role of Judicial Research*, cit.

Si v., altresì, il contributo di P. MASCINI-N. HOLVAST, *Explaining Judicial Assistants' Influence on Adjudication with Principal-Agent Theory and Contextual Factors*, in *International Journal for Court Administration*, 2020, 11, nel quale viene impiegata la “*principal-agent theory*”, sviluppata negli Stati Uniti, per verificare quali sono i fattori che determinano una maggiore influenza degli assistenti sul processo decisionale dei giudici. Hanno, così, accertato che non sembrano avere incidenza sul grado di influenza la diversa struttura del rapporto tra giudice e assistenti (che sia un lavoro individuale oppure di gruppo), la complessità dei procedimenti né il carico di lavoro. Maggior rilievo hanno, invece, il grado di fiducia riposto negli assistenti e la predisposizione dei giudici all'attività manageriale.

⁽¹⁸⁾ Cfr. sul punto A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 11, che riferisce come presso la Corte costituzionale si svolgono due deliberazioni: la prima per decidere l'esito del procedimento e la seconda per discutere della bozza del provvedimento, senza la presenza degli assistenti dei giudici. Nell'ottica dei giudici che l'Autrice ha intervistato questa prassi funzionerebbe come una forma di salvaguardia dell'indipendenza dei giudici del collegio, in quanto imporrebbe, indirettamente, a tutti di studiare approfonditamente il fascicolo, non potendo fare affidamento in camera di consiglio sulla presenza dei loro assistenti.

⁽¹⁹⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit. p. 12, ha chiarito che in Slovenia e Svizzera ci sono regole informali che stabiliscono che gli assistenti possono intervenire solo dopo i magistrati e solo qualora non siano stati trattati argomenti di particolare importanza.

⁽²⁰⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 12.

Nel Regno Unito, in Germania e in Francia, gli assistenti presenziano senza svolgere alcuna funzione, semplicemente per conoscere meglio lo svolgimento del procedimento ⁽²¹⁾; in Lussemburgo, in Ucraina e nel Principato di Monaco redigono il verbale, così come in Austria, dove però può accadere che venga loro richiesto di interagire durante la celebrazione delle udienze.

All'opposto, in Olanda e in Svizzera hanno un ruolo particolarmente attivo, dovendo segnalare al giudice eventuali domande utili da fare ai testimoni, e possono altresì essere autorizzati a condurre loro stessi l'esame testimoniale, soprattutto quando si tratta di tribunali monocratici. Anche in Slovenia e Croazia, come detto, gli assistenti giudiziari sono abilitati a celebrare alcune udienze e di regola partecipano a quelle relative ai procedimenti in cui svolgono attività di assistenza.

Le menzionate differenze in ordine al ruolo e alle attività affidate agli assistenti si manifestano anche sul piano dello *status* e degli aspetti più formali dell'organizzazione dell'attività, come ad esempio l'obbligo di prestare giuramento e quello di indossare la toga. Possiamo affermare che i due aspetti appaiono correlati, nel senso che in molti Paesi in cui gli assistenti giudiziari hanno un ruolo più significativo nell'esercizio dell'attività giurisdizionale è previsto che prestino giuramento e indossino la toga durante le udienze (come in Olanda, in Svizzera, nel principato di Monaco ⁽²²⁾), mentre tali obblighi non sussistono nel Regno Unito, in Georgia, in Bulgaria, in Slovenia e in Polonia ⁽²³⁾.

Molto interessante è, poi, il profilo relativo alla concreta organizzazione del lavoro tra magistrati e assistenti, rispetto alla quale, in via generale, la dottrina ha individuato tre possibili tipologie ⁽²⁴⁾.

La prima, che è anche la più diffusa, è quella del modello *cabinet* dove il magistrato lavora sempre con il medesimo assistente, pur potendo quest'ultimo prestare la propria attività per più magistrati contemporaneamente. Tale sistema è utilizzato, ad esempio, dal Regno Unito, dalla

⁽²¹⁾ Nel Regno Unito di regola siedono nel pubblico, ad ulteriore dimostrazione del fatto che non viene loro riconosciuto alcun ruolo attivo.

⁽²²⁾ In Spagna e nel Principato di Monaco indossano una tenuta ufficiale che però è differente dalla toga dei magistrati.

⁽²³⁾ Un'eccezione a questo "legale biunivoco" è individuabile nella Croazia, dove gli assistenti hanno un ruolo di rilievo ma non prestano giuramento né indossano la toga. Dalla lettura dei questionari sono emerse anche alcune posizioni intermedie, come quella dell'Irlanda e della Moldavia che richiedono agli assistenti di prestare giuramento ma non di indossare la toga. Allo stesso modo accade in Norvegia, Finlandia e Svezia dove, però, neanche i magistrati indossano la toga. Soluzione ancora diversa quella del Belgio, in cui il *greffier* presta giuramento e indossa la toga, mentre il *referendaire* presta giuramento ma non indossa la toga.

⁽²⁴⁾ Lo spunto viene ancora una volta dalla ricerca di A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 7.

Germania, dalla Francia, dalla Georgia, da Malta, dal Principato di Monaco, dalla Bulgaria, dall'Ucraina e dalla Moldavia ⁽²⁵⁾.

La seconda tipologia viene definita “*pool system*” e si contrappone alla prima in quanto prevede che gli assistenti costituiscano un gruppo di lavoro a disposizione di tutti i giudici del tribunale o di alcune sezioni. Hanno adottato questo schema, in particolare, la Spagna, dove gli assistenti lavorano per l'intero tribunale e hanno alcune incombenze gestionali relative alla custodia e conservazione dei fascicoli, la Svizzera, la Finlandia e la Svezia.

Peculiare è l'organizzazione dell'Olanda, dove gli assistenti non sono affidati a specifici giudici bensì al singolo procedimento e ne seguono l'evoluzione ⁽²⁶⁾.

In Austria, invece, il sistema *cabinet* è affiancato a *pool* specializzati che lavorano in gruppo e che sono affidati ad alcuni giudici: questo modello viene definito “*panel system*” e costituisce, a ben vedere, un'ipotesi intermedia tra le due precedenti. Quest'ultimo schema è adottato, altresì, dal Lussemburgo, dalla Norvegia e dalla Bulgaria. Troviamo gruppi specializzati anche in Lituania, dove per gli organi apicali delle Corti (Presidente della Corte Suprema, della Corte Suprema amministrativa e per i Presidenti delle corti regionali) sono istituiti assistenti organizzati in dipartimenti che, tra gli altri compiti, hanno anche quello di raccogliere la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte di Lussemburgo, nonché studiare i materiali nei casi più complessi.

Sul piano delle competenze e della formazione degli assistenti, si tratta generalmente di laureati in giurisprudenza ⁽²⁷⁾, anche se è richiesta un'esperienza professionale maggiore nei casi in cui l'attività venga svolta nelle giurisdizioni superiori. Ad esempio, in Svizzera nei tribunali di primo grado l'attività di assistente può essere svolta come parte del periodo di tirocinio obbligatorio per accedere alle professioni legali, mentre nelle giurisdizioni superiori è richiesta un'esperienza lavorativa maggiore e nella Corte Suprema l'abilitazione alla professione legale; in Ucraina è generalmente sufficiente la laurea in giurisprudenza, mentre sono richiesti almeno tre anni di esperienza professionale per la Corte Suprema. Lo stesso possiamo dire che vale in Spagna per i *letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo* e nella Repubblica di Cipro, dove gli

⁽²⁵⁾ È peculiare il modello adottato dalla Repubblica di Cipro in cui gli assistenti sono assegnati ad un singolo giudice (secondo lo schema *cabinet*) ma svolgono, allo stesso tempo, anche compiti per l'intero tribunale, come le attività di ricerca e di anonimizzazione delle decisioni.

⁽²⁶⁾ Per ulteriori dettagli sul sistema olandese si v. N. HOLVAST, *The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind The Scenes at Courts in the United States, England and Wales, and The Netherlands*, in *International Journal for Court Administration*, 2016, Vol. 7, p. 14 e ss.

⁽²⁷⁾ Solo nel Regno Unito possono accedere anche laureati di altre facoltà, pur dovendo dimostrare capacità di ricerca in ambito legale.

assistenti dei giudici della Corte Suprema devono essere abilitati alla professione di avvocato da almeno un anno.

In Germania, dove sono presenti solo nelle Corti federali e nella Corte costituzionale, deve trattarsi necessariamente di giudici delle Corti inferiori o di professionisti di elevato prestigio.

Di regola, nei Paesi analizzati si accede alla funzione di assistente giudiziario attraverso una selezione pubblica, ma vi sono ipotesi di nomina fiduciaria da parte del singolo giudice: è il caso della Germania dove la scelta è agevolmente spiegabile alla luce del fatto che si tratta di magistrati, quindi di personale già inserito nel medesimo contesto ordinamentale. Peculiare, invece, il caso dell'Ucraina dove gli assistenti sono scelti personalmente dal singolo giudice e nominati dai capi ufficio del tribunale dove presteranno servizio ⁽²⁸⁾.

Vi è, poi, una certa divergenza sulla durata dell'impiego, nel senso che in molti casi l'incarico di assistente è concepito come temporaneo (seppur con durata variabile da un anno, come nelle Corti inglesi, ai due-tre anni di quelle danesi, francesi e irlandesi) mentre in alcuni sistemi si tratta di funzioni che possono essere svolte anche a tempo indeterminato ⁽²⁹⁾. In alcuni Paesi si tratta di una tappa obbligatoria nel percorso formativo per l'esercizio delle professioni legali ⁽³⁰⁾, in altri ciò a costituisce invece solo una (proficua) esperienza professionale. Questo approccio riflette anche un diverso modo di concepire la funzione di assistente: nel primo caso (quello dell'incarico temporaneo) è evidentemente prevalente la natura formativa del percorso, tanto che viene definito dalla dottrina come "*internship model*" ⁽³¹⁾, sulla scorta del paradigma originario del *clerkship* americano ⁽³²⁾; nel secondo, che viene definito "*scribe model*" ⁽³³⁾, è prevista la possibilità di

⁽²⁸⁾ A seguito della riforma intervenuta nel 2015 in Ucraina gli assistenti sono oggi inquadrati nell'ordinamento giudiziario, in qualità di personale dell'ufficio di consulenza politica e non hanno più l'obbligo di prestare giuramento. Questa modifica è stata giustificata in ragione del fatto che la loro attività non è diretta espressione del potere giurisdizionale. Parallelamente, nel 2016 è stata creata un'associazione rappresentativa della categoria, denominata "Associazione degli assistenti giuridici dell'Ucraina". Essendo scelti dal singolo giudice la durata del loro incarico corrisponde a quella del mandato del giudice con cui collaborano; eccezionalmente e con il consenso del giudice uscente il capo dell'ufficio può assegnare l'assistente ad un altro giudice che abbia un elevato carico di lavoro.

⁽²⁹⁾ In Olanda, in Svizzera, in Spagna per i *letrados de la Administracion de Justicia* (LAJ), in Norvegia, nel Principato di Andorra.

⁽³⁰⁾ In Austria e in Belgio è necessario svolgere rispettivamente quattro e sette anni come assistente per poter accedere alla selezione per diventare giudici. In Austria è obbligatorio un periodo di sette mesi anche per poter fare l'esame da avvocato. In Ucraina è previsto un percorso "agevolato" per gli assistenti giudiziari, nel senso che l'Alta Commissione che si occupa della selezione degli avvocati maggiormente qualificati che vogliono intraprendere la carriera di giudice ha previsto una riduzione del periodo di corso obbligatorio presso la Scuola Nazionale.

⁽³¹⁾ La classificazione nelle tre categorie degli *scribes*, *interns* e *seconded judges* è utilizzata da A. Sanders, *Judicial Assistants*, op. cit., p. 4.

⁽³²⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, op. cit., p. 4. Sul punto, si v. anche N. HOLVAST, *The Power of the Judicial Assistant*, op. cit.

⁽³³⁾ Come spiega A. SANDERS, *supra*, nota 10, il termine *scribes* richiama la tradizionale figura, presente in molti sistemi di *civil law*, dei *court notaries* che svolgevano essenzialmente compiti di verbalizzazione e trascrizione delle udienze, come il *greffier* belga o il *Letrado de la Administracion de Justicia* spagnolo. Oggi questo termine ha un significato più

svolgere le funzioni di assistente a tempo indeterminato (sono un esempio di questo modello, in particolare, le figure di assistenti adottate in Olanda, Belgio, Bulgaria e Svizzera).

In alcuni casi, i due profili si sovrappongono tra loro. Nel Regno Unito, ad esempio, nella Corte Suprema sono impiegati otto assistenti (che prestano servizio per dodici giudici), sette dei quali con un contratto annuale e uno con una posizione a tempo indeterminato. Nelle Corti d'appello vengono impiegati assistenti a tempo pieno per periodi brevi, ossia di circa quattro mesi ⁽³⁴⁾.

Vi sono anche casi interessanti da richiamare, come quello della Slovenia, nei quali vi è stato un passaggio tra i due modelli, attraverso la stabilizzazione di ruoli inizialmente concepiti come temporanei ⁽³⁵⁾.

Una terza categoria è quella dei “*seconded judges*”, ossia dei magistrati distaccati che vengono assegnati a Corti superiori per svolgere attività di ricerca e assistenza, come avviene in Germania e Slovenia. Come nel caso dell’*internship model*, si tratta di un periodo che viene svolto a fini formativi e per un avanzamento di carriera, divergendo da quello in termini di esperienza pregressa e *status* degli assistenti ⁽³⁶⁾.

Alla luce di queste classificazioni, è stato anche possibile rilevare come i Paesi che adottano un sistema fondato sull’*internship model* (o, per le stesse ragioni di natura formativa, su quello dei *seconded judges*) tendono, poi, a prevedere un’organizzazione di tipo *cabinet*, ossia a privilegiare il rapporto individuale e diretto tra l’assistente e il magistrato, che funge da mentore ai fini dell’apprendimento e della crescita professionale. Viceversa, ove l’impostazione è maggiormente vicina all’idea di assistente come *scribe* a lungo termine, è più facile che venga preferito il lavoro di gruppo proprio del *pool system*.

3. Criticità e *best practice*.

L’idea efficientista dell’amministrazione della giustizia sconta la carenza, riscontrata in più di un ordinamento, di una precisa disciplina della qualifica di coloro che – a vario titolo –

ampio e meno definito, perché viene utilizzato anche per il *Gerichtsschreiber* svizzero che, come detto, ha un ruolo molto più attivo.

⁽³⁴⁾ N. HOLVAST, *The Power of the Judicial Assistant*, op. cit., p. 19.

⁽³⁵⁾ A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 6, che chiarisce come la Slovenia sia un esempio di come un *internship model* si sia di fatto trasformato in un *de facto scribe model* in quanto, a seguito del piano di incremento delle assunzioni disposto nel 2005, non vi è stata più la possibilità per tutti gli assistenti di accedere al ruolo di magistrato e, quindi, molti di questi sono rimasti a svolgere il ruolo di assistenti.

⁽³⁶⁾ Come nota A. SANDERS, *Judicial Assistants*, cit., p. 7, il modello dei *seconded judges* sarebbe difficilmente esportabile nei sistemi in cui il percorso per diventare magistrati è piuttosto lungo, com’è il caso di Regno Unito, Irlanda e Norvegia.

contribuiscono ad assolvere la funzione giurisdizionale. In altre parole, dall'assenza di una regolamentazione chiara dei compiti che è chiamato a svolgere l'assistente giudiziario discende un'ampiezza, spesso incontrollabile, della discrezionalità del singolo giudice che decide come impiegare la risorsa a disposizione.

Inoltre, sebbene negli ordinamenti in cui l'impiego di simili figure è ormai da tempo consolidato, il giudizio sia tendenzialmente positivo, mancano degli studi statistici sul tempo effettivamente fatto risparmiare al giudice (solo il Regno Unito ha condotto una ricerca di questo tipo, giungendo alla conclusione che il risparmio in termini di ore/annue per singolo giudice sia imponente), ragione per la quale risulta difficile capire se – proprio sul piano dell'efficienza – ci siano dei Paesi virtuosi da cui attingere eventuali spunti operativi.

In Francia, ad esempio, dove l'utilizzo di assistenti giudiziari si è intensificato a partire dal 2016 (anno in cui sono stati introdotti i *juristes assistants*, al fianco dei già “noti” *assistant de justice*), la valutazione sullo stato della giustizia non è molto positiva ⁽³⁷⁾.

Non tutti adottano codici di condotta o regole volte a presidiare le garanzie di indipendenza ed imparzialità: in alcuni Paesi (soprattutto quelli nordeuropei), gli assistenti giudiziari sono sottoposti alla medesima disciplina del giudice, ma il tema della definizione del loro *status* e, conseguentemente, dello statuto di garanzie che ne derivano è molto dibattuto. La sottoposizione ad un giuramento, ad obblighi di riservatezza, all'osservanza di codici deontologici, fino all'estensione delle medesime regole previste per il giudice (è il caso, ad esempio, della Svizzera) sono le principali soluzioni adottate per disciplinare questo aspetto. E, effettivamente, non sfugge come alla disciplina formale di una figura che entra così vicino al cuore della funzione giurisdizionale dovrebbe accompagnarsi una disciplina stringente dei doveri deontologici. Tra tutti, l'obbligo di riservatezza, non uniformemente concepito dagli ordinamenti europei come un imprescindibile requisito dell'operato degli assistenti del giudice, dovrebbe al contrario porsi come primario baluardo di garanzia.

I paesi che segnalano una scarsa delimitazione dei compiti assegnati agli assistenti giudiziari ritengono che esista un problema di “deleghe esorbitanti”, ovvero di eccessivo ed indiscriminato impiego delle figure di supporto al giudice, anche al di fuori dei compiti usualmente eseguibili, in ragione del fatto che la delimitazione delle funzioni, molto spesso, dipende dalla discrezionalità del giudice.

⁽³⁷⁾ C. MAMELINE, *L'USM révèle l'inquiétante généralisation des audiences nocturnes*, 30 novembre 2021, in <https://www.actu-juridique.fr/justice/lusm-revele-linquietante-generalisation-des-audiences-nocturnes/>.

Soprattutto quando gli assistenti giudiziari appartengono ad una struttura organizzata (ad un c.d. *pool*), infatti, la tendenza è quella ad assegnare loro incarichi sempre più ampi, finendo per generare uno squilibrio nei ruoli. Oltretutto, viene sottolineata la necessità di mantenere una proporzione tra il numero dei magistrati e quello degli assistenti giudiziari: inserire un numero significativo di figure di supporto senza integrare l'organico della magistratura (specie se carente) provocherebbe la conseguenza di assegnare agli assistenti giudiziari compiti esorbitanti dalle funzioni che sono loro proprie. Questo rischio non pare essere del tutto peregrino con riguardo all'ordinamento nazionale, in cui, come è tristemente noto, l'organico della magistratura è perennemente inferiore rispetto al necessario.

In generale, è possibile affermare che la figura dell'assistente giudiziario è più strutturata e disciplinata in modo sensibilmente più preciso presso le giurisdizioni superiori.

Per raggiungere un'efficienza più sistematica, taluni suggeriscono un'estensione dell'impiego anche nelle giurisdizioni di merito: è costante l'idea che lo scarso impiego di risorse finanziarie nel sistema giustizia impedisca il raggiungimento dell'obiettivo di una gestione celere ed efficiente del carico.

Altrettanto diffuso è il pensiero che gli assistenti dovrebbero avere una formazione specializzata: non solo, come è ovvio, nell'ambito giuridico (per supportare le attività del giudice nella preparazione dei fascicoli, nella fase di studio delle vicende, fino anche alla stesura delle parti non motivazionali della sentenza); alcune risorse inserite come supporto nei tribunali dovrebbero avere una conoscenza specifica in campo IT e così contribuire alla digitalizzazione della giustizia.

Infatti, con l'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia" della giustizia, si renderà indispensabile dotare i tribunali di figure professionali dotate di quell'*expertise* tecnologica che dovrà guidare la transizione digitale e la successiva implementazione del processo penale telematico (ci si riferisce, non solo e non tanto alle notifiche, ma anche alla complessa gestione del fascicolo, alla consultazione online, *etc.*).

Alcuni – è il caso della Francia – si spingono a ritenere che la formazione specialistica dovrebbe riguardare materie specifiche (finanziaria, fiscale, *etc.*), in modo da neutralizzare lo squilibrio che spesso si verifica rispetto alla specializzazione dei legali, che possono contare in studi multi-settoriali preparati ad affrontare processi altamente specialistici.

L'ultimo passo della ricerca è stato individuare, ove ve ne fossero, *best practice* da poter esportare nel nostro Paese per implementare l'efficienza del recente Ufficio per il Processo.

Indipendentemente dal tipo di ordinamento, di *civil law* o di *common law*, al di là delle origini più o meno marcatamente romanistiche, è emerso, innanzitutto, che le mansioni attribuite agli assistenti del giudice dipendono da come vengono percepiti ed assicurati i valori immanenti della funzione giurisdizionale di indipendenza ed imparzialità del giudice. In accordo con il nostro dettato costituzionale, quindi, potrebbero indicarsi come possibili “suggerimenti”, o spunti di riflessione, le osservazioni che seguono.

In molti dei Paesi analizzati la strada per affrontare il concorso in magistratura passa, preferibilmente, attraverso il servizio di assistente giudiziario e questa sembra essere una prospettiva del tutto condivisibile, tenuto conto del fatto che l’esperienza “sul campo”, oltre all’imprescindibile fase di studio, molto ha da offrire - sul piano formativo - agli aspiranti magistrati ⁽³⁸⁾.

Quanto alle funzioni da assegnare all’assistente giudiziario, il sistema *cabinet* (ossia il rapporto diretto tra uno o più assistenti ed uno o pochi giudici) sembra offrire il miglior schema organizzativo per incrementare i risultati: l’interazione costante tra le due figure e il rapporto di fiducia che ne consegue contribuiscono a creare una virtuosa ripartizione delle competenze, nella quale il giudice resta esclusivo titolare della funzione giurisdizionale, ma può essere supportato, su singoli casi o trasversalmente, da un soggetto dotato delle competenze giuridiche necessarie a fornire un concreto apporto.

Inoltre, si ritiene che un sistema efficiente di ripartizione delle funzioni dovrebbe tenere ferma la separazione di ruoli e mansioni tra gli assistenti amministrativi e quelli giudiziari, così che i secondi non possano essere utilizzati in assenza o sostituzione dei primi.

In questo senso, è parsa virtuosa, tra le molte analizzate, l’esperienza della Croazia, che ha introdotto quel sistema di “*triage*” giudiziario di cui si è detto sopra: un’analisi preliminare del caso e della sua complessità, che solo chi è in possesso di un certo livello di conoscenze giuridiche può fare, che aiuta nello smistamento preliminare dei fascicoli e può pertanto incidere sull’organizzazione del lavoro dell’ufficio.

4. Possibili spunti per le interviste.

⁽³⁸⁾ In alcuni Stati, l’attività di assistente giudiziario è una parte obbligatoria della formazione legale prima della pratica (Germania e Slovenia). In altri, l’attività di assistente giudiziario è un prerequisito formale per accedere al concorso in magistratura (Belgio, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Georgia, Polonia, Moldavia, Slovenia, Svizzera).

Alla luce dell'indagine svolta, alcuni fondamentali quesiti potrebbero essere oggetto di questionari aggiuntivi (oppure essere inserite nei questionari che sono ancora da diramare).

In primo luogo, sarebbe interessante capire se si preventiva di assumere in funzione di addetti all'Ufficio per il processo anche figure dotate di competenze informatiche: in vista dell'introduzione del c.d. processo penale telematico, infatti, potrebbe essere utile poter contare sulle competenze tecnologiche necessarie a gestire la transizione digitale.

Inoltre, potrebbe essere utile ottenere informazioni sui compiti assegnati agli addetti, in vista di un necessario tentativo di uniformazione da operare a livello nazionale.

In prospettiva, potrebbe essere oggetto di valutazione da parte degli operatori della giustizia (*in primis*, i magistrati) l'idea di progettare un codice deontologico relativo ai doveri degli addetti all'Ufficio per il processo (di qui anche l'idea di sottoporli o meno a giuramento) ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Si v. al riguardo il *Model Code of Ethics for Legal Associates and Advisors in Courts and Prosecutor's Offices in Bosnia-Erzegovina*. In alcuni Stati, sono state introdotte delle regole che impongono agli assistenti giudiziari di astenersi secondo gli stessi criteri che si applicano al giudice (Croazia, Slovenia, Svizzera). Il CCJE raccomanda agli Stati membri di prevedere l'introduzione di una regolamentazione che autorizzi le parti a contestare la partecipazione di un assistente giudiziario.